



**PREMESSO** che con nota prot. n. 7746 in data 30.12.2011 veniva comunicato al Presidente dell'ASD Circolo Tennis di Soveria Mannelli l'avvio del procedimento - ex art. 7 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni - di risoluzione della Convenzione per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi – Campi da tennis – in Soveria Mannelli e nella frazione “Colla”, siglata tra il Comune di Soveria Mannelli e lo stesso Circolo in esecuzione delle deliberazioni consiliari nn. 72 del 28.11.2002 e 127 dell'11.11.2010.

**CHE** giusta deliberazione G.C. n. 95 del 30.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, l'organo esecutivo di questo Ente esplicitava le ragioni di siffatto procedimento risolutorio e contestualmente forniva indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente affinché procedesse all'immediata risoluzione della Convenzione in parola “per l'accertata violazione” in ordine alle modalità di manutenzione e custodia dell'impianto sportivo di proprietà comunale insistente nella frazione “Colla”;

**CHE**, in esito al predetto atto deliberativo, il Segretario Comunale procedeva alla formale contestazione dell'addebito con nota prot. n. 1033 del 23.02.2012, attivando il procedimento di cui all'art. 136, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, assegnando all'ASD di cui sopra il termine di giorni quindici per contro dedurre avverso le motivazioni addotte dalla Giunta Comunale come ragioni risolutorie della Convenzione, così sintetizzate:

- *Il Comune di Soveria Mannelli, in esecuzione dell'art.7 della Convenzione, ha esercitato la sua funzione di verifica e controllo del rispetto dei termini convenzionali, effettuando diversi accessi, intensificati negli impianti sportivi della Frazione Colla nel mese di giugno-luglio;*
- *i predetti campi della Frazione Colla sono risultati pressoché inagibili ed inaccessibili, trovandosi in un permanente stato di abbandono e tale situazione ha procurato le ripetute lagnanze dei cittadini di Colla rispetto alla mancata fruibilità degli impianti pubblici e al loro stato di degrado;*
- *lo spirito della convenzione, soprattutto alla luce delle modifiche intervenute con la delibera di Giunta n. 127/2010 citata, era, come è, quello di garantire l'efficientamento anche degli impianti della Frazione Colla e non solo quelli del capoluogo, tra l'altro interessati da importanti lavori di ampliamento e ristrutturazione che hanno consentito all'ASD un ampliamento delle attività sportive anche ai mesi invernali;*
- *a tale intensificazione e rilancio dell'attività della concessionaria, in realtà non ha fatto seguito, come era aspettativa dell'Ente, l'efficientamento degli impianti della Frazione Colla, rimasti invece completamente abbandonati, nonostante le lagnanze e le civiche istanze;*
- *il permanere di tale incresciosa situazione ha costretto l'Ente ad un intervento di bonifica dei luoghi, letteralmente invasi dalla vegetazione, dovendo addirittura procedere al taglio di arbusti cresciuti in prossimità del campo da gioco, che testimoniano del tempo dell'abbandono;*
- *solo il carattere radicale dell'intervento dell'Ente ha consentito la messa in pristino, del campo da tennis (che continua comunque necessitare di interventi urgenti di manutenzione) rendendolo in qualche modo fruibile alla cittadinanza nei mesi estivi;*

**CHE** con nota prot. n. 205 del 05.03.2012, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 1299 del 07.03.2012, il Presidente dell'ASD Circolo Tennis di Soveria Mannelli trasmetteva le “controdeduzioni, riportando, in sintesi, quanto segue:

- *In merito alla contestazione di inadempienza dovuta al mancato efficientamento dei campi della frazione Colla, si rileva come l'ASD Circolo tennis, preso atto delle condizioni pessime della struttura, abbia effettuato una serie di sopralluoghi per affrontare la questione.*
- *Tuttavia, lo stato di fatto dei luoghi ha impedito all'ASD qualsiasi intervento manutentivo.*
- *In particolare, talune problematiche connesse (come, ad esempio, la viabilità d'accesso) – che, a giudizio dell'ASD non erano di esclusiva competenza dell'Associazione – inducevano*

*la stessa a tentare un'interlocuzione con la struttura tecnica del Comune "al fine di definire gli interventi da effettuare" sui campi da tennis in questione.*

- *Nella nota del 04.07.2011 si richiamava, in particolare, un sopralluogo effettuato in data 17.01.2011 dal quale emergeva "una situazione piuttosto disastrosa dello stato dei luoghi e degli impianti".*
- *La necessità di rendere agibili i campi di "Colla" – con la connessa responsabilità ex artt. 2043 e 2045 c.c. per eventuali danni a persone e a cose – faceva sì che l'ASD ritenesse "necessario ed indispensabile" concordare con l'Ufficio Tecnico dell'Ente gli "interventi prioritari da effettuare" (tipo: ripristinare il cancello di ingresso e viabilità, potenziare e completare la recinzione lato strada, effettuare una pulitura generale dell'area, ecc.), essendo taluni interventi in stretto rapporto con le competenze dirette del Comune.*
- *A questo tentativo di dialogo con l'Ente comunale non si dava alcun riscontro.*
- *Per tale ragione l'ASD convogliava ogni sforzo per il potenziamento della struttura di viale dei Pini attraverso una serie di interventi di manutenzione straordinaria e di miglioramento della struttura stessa "onde non interrompere l'attività di Circolo ed agonistica in programma", ponendo in essere, in primis, quegli interventi di ripristino del campo coperto resi necessari dai recenti atti vandalici;*
- *Non solo, ma, come si evince dal Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'ASD Circolo Tennis n. 3 del 05.12.2011, l'Associazione s'impegnava formalmente a completare a propria cura e spese la struttura medesima, bisognevole di ulteriori lavori di efficientamento.*
- *Ciò posto, si evidenzia come, a giudizio dell'ASD, le manchevolezze, in merito al mancato intervento nella struttura di "Colla", siano da addebitare all'Amministrazione comunale – rimasta silente -, anziché all'Associazione affidataria della gestione dei campi da tennis.*
- *Circa l'aspetto economico, si rileva come gli introiti principali della gestione provengano dalle quote associative, nonché da atti di liberalità (siano essi donazioni o sponsorizzazioni in occasione delle principali manifestazioni sportive messe in calendario).*
- *Per converso, gli introiti relativi alle prenotazioni dei campi coprono appena il 15% del bilancio annuale, compensando appena le spese vive di manutenzione dell'impianto.*
- *In chiusura della nota, l'Associazione manifesta la propria disponibilità ad una revisione della Convenzione, avvertendo l'Ente che, in caso di revoca unilaterale della Convenzione, la stessa avrebbe tutelato i propri interessi nelle sedi ritenute opportune.*

**VISTA** la relazione istruttoria prodotta dal Segretario Comunale, dr. Paolo Lo Moro, in data odierna;

**ATTESO** che dal tenore di siffatta relazione emerge un'oggettiva inadempienza degli obblighi convenzionali da parte dell'associazione affidataria della gestione dei campi da tennis, non potendosi configurare, in astratto, una fattispecie di colpevole inerzia da parte dell'Amministrazione nella predisposizione degli interventi *lato sensu* manutentivi degli impianti concessi in gestione – dal momento che la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, era totalmente a carico dell'associazione affidataria -, per cui la scelta di trascurare scientemente la struttura della frazione "Colla" – sia pure in attesa di indicazioni esterne – configura un' inadempienza delle clausole convenzionali, avendo, l'ASD, colposamente reso non fruibile la struttura stessa e/o, comunque, non avendo posto in essere, nell'arco di un intero anno, alcun comportamento utile ai fini manutentivi della medesima;

**CONSIDERATO** che, per effetto dell'art. 8 della Convenzione sopra citata, il Comune di Soveria Mannelli, a suo insindacabile giudizio, può procedere con apposito atto della Giunta Comunale all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale "in caso di accertamento di violazioni in ordine alle modalità di manutenzione, custodia e pagamento del corrispettivo".

**CHE**, peraltro, il "periodo di prova", previsto nell'art. 6 della stessa Convenzione è sintomatico di una cautela che l'Amministrazione p.t. ha ritenuto di inserire come esplicita clausola contrattuale al fine di monitorare, nella prima annualità della gestione, il rispetto dei vincoli convenzionali e, conseguentemente, il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso a siffatto affidamento, consistente nell'efficientamento di tutte le strutture sportive adibite a campi da tennis di proprietà del Comune ed ubicate in Viale dei Pini e nella frazione Colla;

**RILEVATO** che, in materia contrattuale, l'art. 1456 c.c., disciplinando l'istituto della clausola risolutiva espressa, lo configura come modalità tipica di risoluzione del contratto per inadempimento conseguente alla volontà delle parti di pattuire la risoluzione del contratto nel caso in cui una o più delle obbligazioni che formano oggetto del regolamento contrattuale non siano esattamente adempiute.

**CHE** l'effetto risolutorio di cui sopra non consegue, tuttavia, automaticamente all'inadempimento dell'obbligazione oggetto della clausola risolutiva espressa in quanto è necessario che la parte fedele dichiari di volersi avvalere di tale clausola, esercitando il diritto potestativo di risolvere il contratto con dichiarazione negoziale recettizia.

**RITENUTO**, nella fattispecie in esame, di esercitare, in conformità al disposto di cui all'art. 8 della Convenzione sopra citata, l'avvalimento della clausola risolutiva espressa per le inadempienze dianzi riportate, ritenendo non sufficienti le motivazioni addotte dal Presidente dell'ASD Circolo Tennis di Soveria Mannelli in sede di controdeduzione all'addebito;

**PRECISATO** che la risoluzione, nell'esercizio dell'istituto di cui all'art. 1456 c.c., si verifica *ex lege* ed ha immediatamente effetto costitutivo;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/00;

**CON VOTI** unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

## **D E L I B E R A**

- **Di richiamare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente.
- **Di procedere**, come procede con la presente, alla risoluzione della Convenzione per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi – Campi da tennis – in Soveria Mannelli e nella frazione "Colla", siglata tra il Comune di Soveria Mannelli e lo stesso Circolo in esecuzione delle deliberazioni consiliari nn. 72 del 28.11.2002 e 127 dell'11.11.2010, esercitando all'uopo, per come previsto nell'art. 8 della medesima Convenzione, la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile;
- **Di dare atto** che l'inadempienza imputata all'ASD Circolo Tennis di Soveria Mannelli, che con la presente si fa valere a supporto della risoluzione di cui sopra, consiste nelle contestazioni riportate nella premessa, e qui integralmente richiamate, che trovano conferma

in esisto al procedimento attivato con la contestazione dell'addebito ai sensi dell'art. 136, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

- **Di disporre** la notifica della presente deliberazione al Presidente dell'ASD Circolo Tennis di Soveria Mannelli, stante il carattere recettizio della formula risolutoria dianzi esercitata;
- **Di disporre** altresì, stante l'effetto risolutorio *ex lege* della presente, la restituzione immediata ai competenti uffici comunali delle strutture affidate in gestione, mediante consegna delle chiavi e redazione di un verbale di restituzione completo dell'inventariazione di quanto insiste nelle strutture e del relativo stato manutentivo;
- **Di rendere** la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 con separato atto unanimemente favorevole.

Deliberazione della Giunta Comunale n° 40 del 04/04/2012

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**Avv. PASCUZZI GIUSEPPE**

Il Segretario Comunale  
**Dott. Paolo LO MORO**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  <b>11/04/2012</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica  <b>Il Responsabile</b>	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile.  <b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
--	--

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale  
**Dott. Paolo LO MORO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

### ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° \_\_\_\_\_ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/04/2012 in quanto:
  - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
  - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **11/04/2012**

Il Segretario Comunale  
**Dott. Paolo LO MORO**